

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 159**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 20 dicembre 2022*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2022, N. 18  
(DISCIPLINA PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

-----

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 18/2022)*

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2022, n 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) siano in possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi prevista all'articolo 5;”;

b) al comma 2 le parole: “i minori di anni sedici, purché accompagnati da persona maggiorenne provvista del titolo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1, lettera c), i minori di anni sedici, purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso dell'abilitazione e del titolo di cui al comma 1, ferme restando le esenzioni di cui al comma 2 bis, lettere b), c), e d)” e le parole: “al soggetto provvisto di titolo” sono sostituite dalle seguenti: “alla persona maggiorenne”;

c) dopo il comma 2, come modificato da questa legge, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Sono esonerati dal possesso dell'abilitazione di cui alla lettera b) del comma 1 coloro i quali:

a) abbiano meno di sedici anni, nel rispetto di quanto previsto al comma 2;

b) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo);

c) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 4 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi);

d) non siano residenti nella regione e siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza.”.

**Art. 2**

*(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/2022)*

1. L'articolo 5 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Abilitazione alla raccolta)

1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è rilasciata dalla Regione e dalle Unioni montane territorialmente competenti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, in relazione alla residenza del candidato, a seguito del superamento del colloquio di cui al comma 3 finalizzato ad accertare la

conoscenza delle specie fungine commestibili, degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi, nonché delle principali norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta. L'abilitazione ha validità su tutto il territorio regionale.

2. I non residenti nel territorio regionale che non siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza, possono sostenere il colloquio abilitativo sia presso la Regione sia presso le Unioni montane.

3. Il colloquio abilitativo, organizzato dagli enti territorialmente competenti, è svolto sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale che provvede altresì a fissare:

- a) la composizione delle commissioni;
- b) il modello standard del titolo abilitativo.

4. Le commissioni di cui alla lettera a) del comma 3 che devono prevedere la presenza di un micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio, operano a titolo gratuito senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5. Le associazioni micologiche e naturalistiche iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), gli enti formativi riconosciuti dalla Regione, le università, gli enti locali, le associazioni professionali agricole, nonché altri soggetti pubblici e privati, possono organizzare corsi preparatori al colloquio abilitativo.”.

### **Art. 3**

*(Modifica all'articolo 7 della l.r. 18/2022)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

“1. Durante la raccolta occorre essere muniti dei titoli di cui agli articoli 5 e 6, accompagnati da idoneo documento di identità in corso di validità. I soggetti esentati dal possesso dell'abilitazione alla raccolta o del titolo per la raccolta devono comunque essere muniti di apposito documento di identità in corso di validità. Tali documenti sono esibiti a richiesta del personale addetto alla vigilanza.”.

### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 18/2022)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

“1. La vendita dei funghi freschi spontanei di cui all'elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 è soggetta ad

apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

“3. L'attività di cui al comma 1 è subordinata:

- a) al superamento di un esame di idoneità, finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione;
- b) alla certificazione di avvenuto controllo, da parte delle strutture sanitarie territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 376/1995.”.

#### **Art. 5**

*(Modifica all'articolo 13 della l.r. 18/2022)*

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 18/2022 le parole “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.

#### **Art. 6**

*(Modifica all'articolo 15 della l.r. 18/2022)*

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale approva l'elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 del d.p.r. 376/1995.”.

#### **Art. 7**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 8**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.